

S.A.T.A.P. S.p.A.
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA A21 SERV/04/18
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DELLE STAZIONI DI ESAZIONE E DELLE PERTINENZE DEL
TRONCO AUTOSTRADALE A21 TORINO – ALESSANDRIA - PIACENZA
CIG 75578918F3

1. PREMESSE

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta da S.A.T.A.P. S.p.A. con sede legale in Torino, Via Bonzanigo n. 22; alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto per l'affidamento dei servizi di pulizia delle stazioni di esazione e delle pertinenze del tronco autostradale A21 Torino – Alessandria - Piacenza, come meglio specificato nel progetto allegato.

L'affidamento è stato disposto con determina a contrarre del 29 giugno 2018 e avviene mediante procedura aperta con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è l'autostrada A21 Torino-Alessandria-Piacenza.

Il **Responsabile del Procedimento** è l'Ing. Natalino Valter Re, PEC dirleg.satap@legalmail.it.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato alla firma del contratto.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti: Schema di contratto, Capitolato Speciale Norme Generali, Capitolato prestazionale;
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) DUVRI
- 5) Prezzo unitario
- 6) Elaborati grafici

Il progetto di cui al n. 1 è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al d.m. 24 maggio 2012 del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene

La documentazione di gara è disponibile accedendo a <ftp://ftp.satapweb.it> (da inserire nella barra degli indirizzi del browser utilizzato) accedendo all'area riservata utilizzando username **GARA0418** e password **SERV0418**.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, all'indirizzo PEC dirleg.satap@legalmail.it, almeno **10** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti in seguito al termine indicato. Si precisa che non verranno presi in considerazione quesiti

aventi carattere interpretativo delle norme vigenti. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.satapweb.it>.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC dirleg.satap@legalmail.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è composto da un unico lotto, visto che il servizio, siccome strutturato, non rende possibile, la suddivisione in lotti richiedendo un'organizzazione unitaria e una gestione articolata.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo a base di gara al netto oneri interferenziali Euro	Oneri interferenziali (non soggetti a ribasso) Euro
1	Sevizi di pulizia delle stazioni di esazione e delle pertinenze del tronco autostradale A21 Torino-Alessandria-Piacenza	90910000-9	P	1.593.192,10	3.262,08
Importo totale a base di gara				1.596.454,18	

L'importo a base di gara è al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, pari a € 1.593.192,10, è riferito all'intera durata contrattuale, opzioni incluse (48 mesi).

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 3.262,08 oltre Iva e/o altre imposte e **non è soggetto a ribasso.**

L'appalto è autofinanziato.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato per 24 mesi in € 581.166,24 e per l'eventuale rinnovo di ulteriori 24 mesi in € 581.166,24 calcolati sulla base dei seguenti elementi: stima per la totalità delle ore di manodopera.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto è di 24 mesi, decorrenti dalla data di avvio del servizio.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a ulteriori 24 mesi, per un importo di € 798.227,09, al netto di Iva, di cui € 1.631.04 per oneri inferenziali nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 45 giorni prima della scadenza del contratto originario.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.

L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

- a) Per le imprese che svolgono servizi di pulizia, **iscrizione** al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 con appartenenza **almeno alla fascia di** classificazione "fascia E), di cui all'art. 3 del citato decreto.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

b) Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore a € 750.000,00 IVA esclusa; tale requisito è richiesto per garantire la partecipazione alla presente procedura di concorrenti che abbiano una solidità finanziaria adeguata per svolgere il servizio di che trattasi;

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

c) Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili almeno pari a € 550.000,00 IVA esclusa

Il settore di attività è "servizio di pulizia".

Tale requisito è richiesto per qualificare operatori economici che abbiano specifica esperienza nell'esecuzione delle attività oggetto di appalto

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante: originale o copia di una certificazione rilasciata dall'amministrazione/ente contraente/committente privato, dalla quale si evinca l'oggetto delle prestazioni, l'importo e il periodo di esecuzione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

d) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio un servizio analogo servizio di pulizia (servizio di punta) di importo minimo pari a € 470.000,00, in alternativa, due servizi analoghi di importo non inferiore a € 750.000,00.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copie dei contratti stipulati e relative fatture quietanzate nel periodo in argomento.

e) Possesso di una **valutazione di conformità** del proprio sistema di gestione della **qualità** alla norma UNI EN ISO 9001:2015 (valido anche 9001:2008 fino a settembre 2018), idonea, pertinente e proporzionata ai servizi di pulizia.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001 sopra citata.

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma *UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1*, per i servizi di pulizia da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

f) Possesso di una **valutazione di conformità** del proprio sistema **di gestione ambientale UNI EN ISO 14001** idonea, pertinente e proporzionata ai servizi di pulizia.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma *UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1*, per i servizi di pulizia da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008".

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Per le imprese che svolgono servizi di pulizia, il **requisito relativo all'iscrizione** al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 di cui all'art. 3 del citato decreto di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto:

- a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o GEIE;
- b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Tutti i soggetti indicati alle lett. a) e b) devono essere in possesso di iscrizioni in fasce di classificazione tali che la somma dei singoli importi di classificazione risulti pari o superiore all'importo della fascia di classificazione di cui al paragrafo **7.1 lett. a)**. L'impresa capogruppo mandataria deve possedere detto requisito in misura maggioritaria.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 7.2 lett. b)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al **punto 7.2 lett. c)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito di cui al precedente **punto 7.3 lett. d)** deve essere posseduto **per intero** dalla mandataria.

I requisiti di cui al punto 7.3 lett. e) ed f) devono essere posseduti da tutti i soggetti componenti il raggruppamento.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 di cui all'art. 3 del citato decreto di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio o da tutte le consorziate esecutrici del servizio di pulizia. Queste ultime devono essere in possesso dell'iscrizione in fasce di qualificazione tali

che la somma dei singoli importi di classificazione risulti pari o superiore all'importo della fascia di classificazione di cui al paragrafo **7.1 lett. a)**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale *[ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]*.

Il ricorso all'avvalimento per la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001 comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'organizzazione aziendale in coerenza col requisito prestato, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente, le hanno consentito di acquisire la certificazione prestata. Il relativo contratto di avvalimento, pertanto, dovrà indicare nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara *[in alternativa, in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"]* sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del

termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto **è vietato**.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, **il divieto di subappalto**:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta **l'esclusione** del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, redatta secondo gli schemi tipo di cui al Decreto 19 gennaio 2018, n. 31, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale n. 83 del 10 aprile 2018, pari al 2% dell'importo a base di gara, ossia € 31.929,08 salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso conto dedicato di S.A.T.A.P. S.p.A. – INTESA SANPAOLO S.p.A. FILIALE DI TORINO 03, VIA PIFFETTI n. 1/A – IBAN IT96 V 03069 01003 100000017443, ovvero mediante attestazione di deposito di titoli del Debito Pubblico o garantiti dallo Stato, valutati al corso del deposito, presso il medesimo Istituto bancario, indicando come causale il riferimento dell'appalto, ivi compreso il Codice CIG;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa deve:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto 19 gennaio 2018, n. 31, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale n. 83 del 10 aprile 2018;
- 4) avere validità per 180 dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

11.1 Il sopralluogo è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Per esigenze organizzative e di sicurezza, i giorni durante i quali sarà possibile effettuare il sopralluogo guidato con i tecnici della Stazione Appaltante sono i seguenti: 25/07/2018, 3/08/2018 e 3/09/2018, con ritrovo e partenza presso S.A.T.A.P. S.p.A. barriera autostradale di Villanova d'Asti sull'autostrada A21 Torino-Alessandria-Piacenza.

11.2 Si precisa che il sopralluogo guidato va prenotato con almeno tre giorni di anticipo rispetto alla data scelta, inviando all'indirizzo direse.satap@legalmail.it una PEC di richiesta con il seguente oggetto "**GARA A21 SERV/04/18 – prenotazione sopralluogo**" il testo della richiesta deve indicare:

- a) i dati identificativi dell'Operatore Economico richiedente, il nominativo del soggetto che interverrà al sopralluogo e allegare la relativa **delega** qualora il soggetto che effettuerà il sopralluogo non sia legale rappresentante/titolare o direttore tecnico così come risultanti dal certificato CCIAA/Albo/Registro;
- b) il giorno in cui si richiede di effettuare il sopralluogo;
- c) deve allegare i documenti previsti ai punti 11.3 11.4, 11.5 e 11.6.

La Stazione Appaltante riscontrerà alla mail per confermare il giorno e indicare l'ora o, nel caso in cui non vi siano più appuntamenti disponibili, per indicare una data e ora alternative

11.3 Qualora il sopralluogo venga eseguito da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti dal certificato CCIAA/Albo/Registro, alla richiesta di sopralluogo dovranno essere allegati il certificato CCIAA/Albo/Registro in corso di validità, oltre al PDF di un documento di identità in corso di validità del soggetto che prenderà parte al sopralluogo.

11.4 Qualora il sopralluogo venga eseguito da un delegato (dipendente e non dell'Operatore economico) alla richiesta di sopralluogo dovranno essere allegati la delega, il certificato

CCIAA/Albo/Registro in corso di validità, oltre al PDF di un documento di identità in corso di validità del delegante e del soggetto che prenderà parte al sopralluogo.

11.5 In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5 del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.

11.6 In caso di consorzio di cooperative, consorzio d'impresе artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

11.7 Per effettuare il sopralluogo coloro che vi prenderanno parte devono essere muniti di pettorine catarifrangenti di sicurezza.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC. n. 1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Il mancato pagamento entro il termine di presentazione dell'offerta costituisce **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

I concorrenti devono presentare un plico contenente l'offerta e la documentazione, detto plico, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano, entro il termine indicato nel bando, esclusivamente all'indirizzo di S.A.T.A.P. S.p.A., Via Bonzanigo n. 22 10144 Torino. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8,30 alle ore 17 presso l'indirizzo di cui sopra. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente: denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC per le comunicazioni e riportare la seguente dicitura "**GARA A21 SERV/04/18 – Servizi di pulizia delle stazioni di esazione e delle pertinenze del tronco autostradale A21 Torino – Alessandria – Piacenza – CIG 75578918F3 – scade il 18/09/2018 ore 12:00**". Nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

Il plico, **a pena di esclusione**, deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

- "**GARA A21 SERV/04/18 – Servizi di pulizia delle stazioni di esazione e delle pertinenze del tronco autostradale A21 Torino – Alessandria – Piacenza – CIG 75578918F3 Busta A - Documentazione amministrativa**";
- "**GARA A21 SERV/04/18 – Servizi di pulizia delle stazioni di esazione e delle pertinenze del tronco autostradale A21 Torino – Alessandria – Piacenza – CIG 75578918F3 Busta B - Offerta Tecnica**";

- "GARA A21 SERV/04/18 – Servizi di pulizia delle stazioni di esazione e delle pertinenze del tronco autostradale A21 Torino – Alessandria – Piacenza – CIG 75578918F3 Busta C - Offerta Economica".

La mancata sigillatura delle buste "A", "B" e "C" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincola il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella busta "A — Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

- i. Domanda di partecipazione;
- ii. DGUE;
- iii. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.

I documenti di cui ai punti i, ii e iii devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura) e deve essere allegata copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, preferibilmente secondo il modello di cui al **Mod. A)** e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni di cui al punto 15.3.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione in formato elettronico editabile sul sito della Società www.satapweb.it (**Mod. B**), secondo quanto di seguito indicato.

Gli operatori economici devono sottoscrivere con firma digitale il DGUE compilato, copiarlo su un cd rom o una chiavetta e inserire il supporto prescelto nella busta A.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

La Stazione Appaltante ha inserito tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliaria e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE in formato elettronico firmato digitalmente dall'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa nei termini di cui al punto 15.3.1;

- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 6) PASSOE dell'ausiliaria;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"
- 7) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, in formato elettronico firmato digitalmente dal subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1;
- 3) PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D), inoltre allega un'autocertificazione circa l'assenza delle cause di esclusione di cui

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con la quale:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. b bis) e comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico di comportamento predisposto in attuazione del D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni disponibile sul sito internet www.satapweb.it e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

6. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
7. dichiara di aver preso visione dei luoghi e allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
9. dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste all'art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998, all'art. 41 del D.lgs. n. 198/2006;
10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti de GDPR Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267

11. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non

partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 della legge fallimentare.

Le suddette dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 110, potranno essere rese utilizzando preferibilmente il modello **Mod. A)** messo a disposizione dalla Stazione Appaltante.

Ciascun **subappaltatore** e ciascuna **ausiliaria** rendono le dichiarazioni integrative di cui ai nn. 1, 2, 10 e, ove pertinente 11, allegandole al loro DGUE.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

12. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
13. Documento in originale o copia autentica, attestante **la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione concernente l'impegno di un fideiussore** di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

14. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
15. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC nella misura indicata al punto 12 del presente Disciplinare;
16. certificato di avvenuto sopralluogo.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Le dichiarazioni integrative di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica deve rispettare, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, le specifiche tecniche in esso contenute nonché le specifiche tecniche e le clausole contrattuali di cui al citato D.M. 24 maggio 2012 recante "criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene", nei termini in cui sono state trasfuse nel Capitolato speciale dell'appalto - Norme Generali.

La busta "B – Offerta tecnica" contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei servizi/forniture offerti;
- b) elenco completo dei prodotti che il concorrente si impegna ad utilizzare nel rispetto del D.M. 24 maggio 2012;

16.1 La relazione tecnica descrittiva in originale cartaceo di max 25 pagine, con una sola facciata scritta per pagina (totale max 25 facciate scritte) in formato A4 e con carattere non inferiore a corpo 10, corredata di **due schede di offerta tecnica (S1 e S2)** disponibili in formato editabile su <ftp://ftp.satapweb.it> accedendo all'area riservata utilizzando username **GARA0418** e password **SERV0418** – cartella "schede per offerta tecnica") **in originale cartaceo**.

Sono ammessi anche in allegato alla relazione e alle schede di offerta tecnica fogli con formato A3 solo contenenti disegni/grafici e copie documenti (certificati, specifiche prodotti, etc.) illustrativi dei contenuti delle schede di offerta tecnica e della relazione e fogli formato A4 per i soli Curriculum Vitae.

Della relazione, delle schede di offerta tecnica e degli eventuali allegati, deve essere prodotta anche **una copia integrale su CD, sia in formato non editabile che in formato editabile per le schede di offerta tecnica e solo in formato non editabile per la relazione**.

16.2 La relazione deve contenere una sezione dedicata per ciascuno dei criteri previsti al punto 18.2 (A1, A2, A3, A4 e A5) ed in ciascuna sezione devono essere sviluppati i contenuti indicati al punto 16.3 e gli aspetti oggetto di valutazione sulla base dei criteri motivazionali di cui al punto 18.5.

Segnatamente il concorrente, nella predisposizione della relazione facente parte dell'offerta tecnica deve descrivere gli aspetti qualitativi del servizio che propone ai fini di dare esecuzione all'appalto e che costituiranno in ogni caso impegno vincolante per il concorrente aggiudicatario da trasferirsi nel contratto d'appalto. Possono anche essere formulate proposte di miglioramento operative anch'esse vincolanti, fermo restando che tali proposte non possono avere natura di varianti al servizio posto a base di gara, né contrastare con le norme applicabili né ridurre i contenuti minimi tecnici e di sicurezza previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto e negli elaborati in materia di sicurezza. Alla relazione devono essere allegate documentazione fotografica, certificazioni di qualità e quant'altro ritenuto necessario per una descrizione esauriente della proposta.

Tale relazione è articolata con apposite sotto sezioni che devono sviluppare gli aspetti sotto elencati.

16.3 Il concorrente, dopo aver analizzato attentamente i contenuti negli elaborati grafici e contrattuali e delle prescrizioni del CSA messi a disposizione dalla Stazione Appaltante, deve elaborare e produrre la relazione Tecnica di offerta con 5 sezioni e le due schede di offerta tecnica (schede che riguardano i criteri di valutazione A1 e A2 di cui al punto 18.2).

16.4 La relazione tecnica deve sviluppare i contenuti di seguito indicati:

- **in relazione al criterio A.1 – Piano di lavoro: gestione attività**, il concorrente deve descrivere in apposita sezione della relazione tecnica in modo analitico la propria proposta di gestione del servizio (piano lavoro), tenendo conto delle frequenze minime inderogabili e del numero minimo di interventi anch'esso inderogabile previsto dalla Stazione Appaltante nel Capitolato Prestazionale e suoi allegati. Il concorrente deve inoltre indicare, compilando in ogni parte la scheda S1, l'effettiva frequenza di intervento derivante dal piano di lavoro offerto ed il corrispondente numero di interventi distinto per tipologia di locali di intervento (uffici, cabine di esazione, servizi igienici, aree esterne, aree tecniche, etc ..), come risultante dal Capitolato Prestazionale e suoi allegati.

Devono essere espressamente specificate le proposte di efficientamento operativo in relazione alle singole aree di intervento e le attività che determinano un aumento della frequenza di esecuzione.

Deve altresì essere descritta la struttura logistica e di trasporto (che il concorrente propone di adottare).

Quanto proposto dal concorrente costituisce impegno contrattuale in caso di esecuzione.

- **in relazione al criterio A.2 – Organico e ore di lavoro**, il concorrente, con riferimento al piano di lavoro offerto, deve descrivere la composizione degli addetti/squadre che opereranno sui vari siti di intervento, fermo restando che, come previsto nel Capitolato Prestazionale e suoi allegati, non sono consentite variazioni in diminuzione non solo della tipologia e frequenza degli interventi ma anche del numero degli addetti ai vari siti e delle ore lavorate, in quanto elementi che costituiscono contenuti minimi inderogabili dell'offerta tecnica.

Il concorrente deve tenere conto che, come previsto dall'art. 50 del D.lgs. n. 50/2016, è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante garantendo l'applicazione del CCNL per i livelli di inquadramento risultanti dall'Allegato E al Capitolato prestazionale.

Il concorrente deve inoltre indicare, compilando in ogni sua parte la scheda tecnica S2, l'effettivo monte ore derivante dal piano di lavoro offerto che si impegna a rispettare, disaggregandolo per singole figure professionali (= livelli CCNL) e siti di intervento. Deve essere indicata anche la correlazione tra l'eventuale aumento delle risorse/ore impiegate rispetto alle proposte di efficientamento operativo formulate.

I valori dichiarati dal concorrente costituiscono un impegno contrattuale in caso di aggiudicazione ed oggetto di particolare attenzione nella verifica di congruità insieme agli altri elementi fondamentali dell'offerta.

- **in relazione al criterio A.3 – Impatto ambientale** il concorrente deve specificare nel dettaglio le attrezzature e le macchine (spazzatrici industriali, macchine pulitrici, macchine pulitrici in aspirazione ecc.) che intende utilizzare, producendo un elenco dettagliato ed esaustivo delle dotazioni che lo stesso intende mettere in campo per l'espletamento delle attività di cui all'appalto, descrivendo le specifiche tecniche e riportando la classe energetica. Il concorrente deve altresì elencare i prodotti che si impegna ad utilizzare riconducibili alle categorie di cui ai punti 5.3.1 (detergenti multiuso, per finestre e servizi sanitari), 5.3.2 (disinfettanti e detergenti "superconcentrati"), 5.3.3 (altri prodotti), del D.M. 24 maggio 2012.

Tali prodotti devono, **a pena di esclusione** per irregolarità ai sensi dell'art. 59, comma 3 lett. a), essere conformi alle specifiche tecniche relative ai criteri ambientali minimi di cui al capitolo 6, punto 6.1 e punto 6.2 del D.M. 24 maggio 2012.

Per i sottoelencati prodotti, il concorrente:

- 1) per ciascun prodotto della categoria 5.3.1, fornisce le informazioni di cui al punto 6.1.9 del D.M. 24 maggio 2012 e, per i prodotti privi di marchio europeo Ecolabel, presenta l'allegato A, al fine di attestare la rispondenza alle specifiche di cui ai punti da 6.1.1 a 6.1.8 del D.M. 24 maggio 2012;
- 2) per ciascun prodotto delle categorie 5.3.2 e 5.3.3, fornisce le informazioni di cui al punto 6.2.10 del D.M. 24 maggio 2012 e presenta l'allegato B, al fine di attestare la rispondenza alle specifiche di cui ai punti da 6.2.1 a 6.2.9 del D.M. 24 maggio 2012 d.m. 24 maggio 2012.

- **in relazione al criterio A.4 – Tracciabilità informatica dell'intervento**, il concorrente deve descrivere nel dettaglio la proposta del sistema informatico di tracciabilità del servizio che deve essere messo a disposizione anche della Stazione Appaltante come previsto nel Capitolato Prestazionale e che: 1) sia in grado di gestire l'organizzazione del servizio evitando disservizi (mancato rispetto delle frequenze e del numero interventi previsto, mancato rispetto delle ore di intervento previste), 2) consenta di effettuare verifiche sull'avvenuto svolgimento dei servizi attraverso il caricamento di copie dei rapportini di intervento e operazioni di rendicontazione ed elaborazione di statistiche su base giornaliera, settimanale e mensile.

La proposta del concorrente costituisce impegno contrattuale in caso di aggiudicazione.

- **in relazione al criterio A5 – Organizzazione dell'avvio del servizio e delle sostituzioni**, in relazione agli obblighi contrattuali di tempestivo svolgimento delle attività tecniche amministrative per la avvio/presa in carico del servizio previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali e di efficiente gestione delle sostituzioni, il concorrente deve descrivere nel dettaglio le attività, le tempistiche e gli accorgimenti che andrà ad adottare in fase di subentro rispetto all'appaltatore uscente, per minimizzare i disagi, garantire la continuità di svolgimento del servizio, dando evidenza delle modalità effettive che intende

adottare per l'assorbimento del personale dell'appaltatore uscente, delle modalità e tempistiche di distribuzione delle dotazioni personali (divise, DPI, etc.), di attrezzature e strumenti di lavoro.

Inoltre, fermo restando l'obbligo previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali di mettere a disposizione per la sostituzione degli addetti assenti una forza lavoro superiore almeno del 15% all'organico normalmente in servizio, il concorrente dovrà descrivere le effettive modalità organizzative di gestione della sostituzione degli addetti assenti.

La proposta del concorrente costituisce impegno contrattuale in caso di aggiudicazione.

Si precisa che:

- l'offerta tecnica, a pena di esclusione, non deve contenere alcuna valorizzazione economica anticipatoria dei contenuti dell'offerta economica (ad es. importi, prezzi, etc...), né essere formulata in maniera alternativa o condizionata;
- nessun compenso aggiuntivo o variazione dei prezzi previsti contrattualmente verrà riconosciuta al concorrente in relazione alle proposte presentate;
- le proposte del concorrente aggiudicatario se adeguate, saranno recepite nel contratto d'appalto quali obblighi ed oneri che l'appaltatore si impegna a rispettare a sue esclusive spese e soggetti a specifica disciplina in caso di inadempimento.

16.5 Tutta la suddetta documentazione, da firmarsi in tutte le pagine, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore. La documentazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura; in caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazione di imprese di rete, i suddetti documenti, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta "C – Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione: l'offerta economica** predisposta utilizzando **obbligatoriamente** il modello **Mod. C)** allegato al presente disciplinare di gara.

Il Modello C) deve essere compilato in tutte le sue parti e deve riportare chiaramente:

- a) ribasso percentuale espresso in cifre e in lettere sul valore stimato a base di gara, al netto di Iva nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.
Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice

In caso di discordanza tra le cifre e le lettere prevale l'importo indicato in lettere.

L'offerta economica deve essere timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura).

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

18.1 L'aggiudicazione del contratto avviene ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Codice, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

18.2 Criteri di valutazione

Per individuare l'offerta economicamente vantaggiosa vengono adottati i **criteri di valutazione qualitativi e quantitativi** indicati di seguito con i relativi **punteggi massimi attribuibili a ciascuno di essi** e distinti in base alle due componenti dell'offerta (tecnica ed economica).

A) Componente tecnica dell'offerta TOT MASSIMO punti 70

- | | |
|---|--------------|
| ➤ A.1 – Piano lavoro: gestione attività | punti max 22 |
| ➤ A.2 – Organico e ore di lavoro | punti max 20 |
| ➤ A.3 – Impatto ambientale | punti max 8 |
| ➤ A.4 – Tracciabilità informatica del servizio | punti max 10 |
| ➤ A.5 – Organizzazione dell'avvio del servizio e delle sostituzioni | punti max 10 |

B) Componente economica dell'offerta TOT MASSIMO punti 30

B1 criterio quantitativo: **ribasso offerto** **punti max 30**

TOTALE COMPLESSIVO MASSIMO OFFERTA (A+B) punti 100

18.3 Modalità di determinazione dei punteggi

Per la determinazione dei coefficienti da attribuire alle singole offerte in relazione a ciascun criterio di valutazione ai fini della determinazione dei punteggi sono adottate le modalità operative di seguito descritte.

18.3.1 Criteri di valutazione qualitativi

L'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri qualitativi indicati alle lettere A1, A2, A3, A4 e A5 del punto 18.2 è effettuata da ciascun componente della Commissione, in seduta riservata **in modo discrezionale**, analizzando separatamente i singoli criteri di valutazione qualitativi indicati alle lettere A1, A2, A3, A4 e A5 del punto 18.2.

Più segnatamente per ogni criterio di valutazione qualitativo ciascun Commissario valuterà l'offerta di ciascun concorrente in base ai parametri indicati nei criteri motivazionali di cui al punto 18.5, attribuendo un coefficiente variabile tra 0 e 1 (da moltiplicarsi poi per il punteggio massimo attribuito al criterio) secondo la seguente scala di valutazione: 1 = eccellente riscontro; 0,8 = buon riscontro; 0,6 = sufficiente riscontro; 0,4 = insufficiente riscontro; 0,2 = scarso riscontro; 0 = nessun riscontro/ proposta del tutto inadeguata. Sarà possibile utilizzare anche valori intermedi.

Per ogni criterio di valutazione una volta terminate le valutazioni verrà calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai singoli Commissari a ciascun concorrente. Per l'attribuzione del valore definitivo di ogni criterio qualitativo si procederà alla riparametrazione indicata al punto 18.3.2.

18.3.2 Riparametrazione

- Per i criteri qualitativi di cui alla lettera A) si procede come segue:
 - a) una volta calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai singoli Commissari (**coefficienti provvisori**) al singolo criterio di cui alla lettera A) si procede ad una riparametrazione per trasformare tali coefficienti in **coefficienti definitivi**.

Viene attribuito il coefficiente 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionalmente vengono attribuiti i coefficienti agli altri concorrenti, secondo la seguente formula:

$$\text{Coeff def } j = \text{Coeff provv } j / \text{Coeff provv }_{\text{max}}$$

Dove:

Coeff def j = coefficiente definitivo del concorrente j -esimo

Coeff provv j = coefficiente provvisorio del concorrente j -esimo

Coeff provv $_{\text{max}}$ = massimo coefficiente provvisorio assegnato

- b) **Vengono, quindi, attribuiti i punteggi dei criteri sulla base dei coefficienti definitivi**, ossia moltiplicando i coefficienti definitivi ottenuti da ciascun concorrente in relazione al criterio di cui alla lettera A) in esame per il punteggio massimo attribuibile al criterio di cui alla lettera A) in esame

$$PCdef_j = \text{Coeff def}_j * WC$$

Dove:

$PCdef_j$ = punteggio definitivo del criterio in esame per il concorrente j-esimo

Coeff def_j = coefficiente definitivo del concorrente j-esimo

WC = il punteggio previsto dal bando per il criterio

18.3.3. Per ottenere il **punteggio provvisorio dell'offerta tecnica** viene eseguita, per ciascun concorrente, la somma di tutti i $PCdef_j$.

$$POT_j = \sum_i PCdef_{ij}$$

18.3.4 Per ottenere il **punteggio definitivo dell'offerta tecnica** di ciascun concorrente (**POTdef_j**) è prevista anche una ulteriore riparametrazione della somma dei punteggi di tutti i criteri riparametrati di cui alla lettera A) attribuendo al miglior punteggio complessivo ottenuto dopo aver effettuato le riparametrazioni descritte ai punti precedenti il punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica applicando la seguente formula.

$$POTdef_j = POT_j / POT_{max} * WT$$

dove

$POTdef_j$ = punteggio definitivo dell'offerta tecnica j-esima

POT_j = punteggio provvisorio dell'offerta tecnica j-esima

POT_{max} = massimo punteggio provvisorio ottenuto dalle offerte tecniche

WT = il punteggio previsto dal bando per la componente tecnica

18.3.5 Criterio di valutazione quantitativo

I coefficienti relativi al criterio quantitativo B1 prezzo indicato alla lettera B) del punto 18.2 vengono attribuiti alle singole offerte utilizzando il metodo bilineare con le modalità di seguito indicate:

- si prevede di assegnare il coefficiente 1 alla miglior offerta presentata (ribasso più conveniente), il coefficiente 0 all'offerta che non presenta ribasso ed il coefficiente 0,85 all'offerta soglia corrispondente al valore medio dei ribassi offerti
- poi si assegna alle offerte intermedie un coefficiente variabile tra 0 ed 1 ottenuto applicando la seguente formula

$$C_j \text{ (per } A_j \leq A_{soglia}) = x * (A_j / A_{soglia})$$

$$C_j \text{ (per } A_j > A_{soglia}) = x + (1-x) * (A_j - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})$$

dove

C_j = coefficiente attribuito all'offerta j-esima

A_j = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente j-esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte economiche dei concorrenti (ribassi sul prezzo)

$x = 0,85$

A_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

Vengono, quindi, attribuiti i punteggi del criterio quantitativo (POEdef_j) in funzione dei coefficienti ottenuti, ossia moltiplicando il coefficiente ottenuto da ciascun concorrente in relazione al criterio B1 per il punteggio massimo attribuibile al criterio B1 applicando la seguente formula:

$$POEdef_j = \text{coeff B1}_j * WC_{B1_{max}}$$

dove

coeff B1_j = coefficiente, variabile, da 1 a zero, ottenuto dal concorrente j-esimo

$WC_{B1_{max}}$ = il punteggio previsto nel bando di gara per il criterio quantitativo B1.

18.4 Soglia di ammissibilità dell'offerta tecnica

Ai sensi dell'art. 95, comma 8 del D. Lgs 50/2016 è prevista una soglia al di sotto della quale l'offerta tecnica del concorrente non sarà ritenuta soddisfacente rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante, per cui non si provvederà alla valutazione dell'offerta economica.

Per essere ammesse alla successiva fase di valutazione delle offerte economiche i concorrenti dovranno ottenere **nella valutazione riparametrata finale dell'offerta tecnica** un **punteggio**

complessivo compreso tra 30 e 70 punti. Il mancato raggiungimento della soglia di 30 punti comporta, pertanto, la non ammissione alla successiva fase di valutazione delle offerte economiche.

18.5 Metodo di attribuzione dei punteggi criteri di valutazione qualitativi

Per quanto attiene ai criteri di valutazione qualitativo A1, A2, A3, A4 e A5 sono di seguito indicati gli specifici aspetti che devono essere oggetto di valutazione in maniera puntuale e concreta da parte della Commissione (criteri motivazionali) e che, conseguentemente, devono essere descritti puntualmente dal concorrente in apposite sezioni della relazione tecnica facente parte dell'offerta tecnica come indicato al punto 16.2 ed altresì delle schede tecniche con riferimento ai criteri A1 e A2.

Tali aspetti consentono di definire i livelli qualitativi offerti e di correlare agli stessi un determinato punteggio.

Criterio di valutazione - modalità di svolgimento delle prestazioni: la Commissione deve valutare le modalità di esecuzione che il concorrente si impegna a porre in essere.

In particolare:

- **per il criterio A.1 – Piano di lavoro gestione attività:** la Commissione deve valutare il piano lavoro proposto dal concorrente per la gestione del servizio, apprezzando particolarmente eventuali proposte di efficientamento ed implementazione del servizio anche sulla base delle frequenze e del numero di interventi proposti.
Il piano di lavoro proposto, le frequenze ed il numero di interventi proposti in caso di aggiudicazione costituiscono impegno contrattuale.
- **per il criterio A.2 – Organico e ore di lavoro:** la Commissione deve valutare la composizione delle squadre (addetti che opereranno nei vari siti di intervento proposti dal concorrente sulla base del piano di lavoro offerto), apprezzando eventuali incrementi quali-quantitativi di organico e ore di lavoro assicurato.
Il monte ore offerto, la sua distribuzione e la composizione dell'organico proposto dal concorrente in caso di aggiudicazione costituiscono impegno contrattuale.
- **per il criterio A.3 – Impatto ambientale:** la Commissione deve valutare la proposta del concorrente in termini di impatto ambientale, privilegiando la maggior consistenza di dotazioni, quali ad es. spazzatrici industriali, macchine pulitrici, macchine pulitrici in aspirazione con categoria ambientale elevata a basso consumo energetico e di acqua e la tipologia di prodotti che devono essere conformi alle previsioni dei CAM e del D.M. 24/05/2012.
La dotazione e la tipologia di prodotti proposta, in caso di aggiudicazione, costituisce vincolo contrattuale.
- **per il criterio A.4 – Tracciabilità informatica del servizio:** la Commissione deve valutare l'adeguatezza della proposta del concorrente in relazione al sistema informatico da mettere a disposizione della Stazione Appaltante per la tracciabilità del servizio, tenendo conto che tale sistema deve avere come obiettivi: la gestione e pianificazione degli interventi, la possibilità di evitare disservizi, la capacità di consentire verifiche sull'avvenuto svolgimento degli interventi gestendo il caricamento di copie dei rapportini di intervento e fornendo statistiche su base giornaliera, settimanale e mensile. La Commissione privilegiare i sistemi in grado di fornire maggiore efficacia all'organizzazione e gestione del servizio ed alle attività di verifica.
Il sistema informatico proposto, in caso di aggiudicazione, costituisce vincolo contrattuale.
- **per il criterio A.5 – Organizzazione dell'avvio del servizio e delle sostituzioni:** la Commissione deve valutare le modalità di presa in carico del servizio nella fase di subentro rispetto all'appaltatore uscente. La Commissione valuta positivamente l'offerta che descriva l'adozione delle misure maggiormente efficaci per garantire la continuità del servizio senza disagi, nonché modalità e tempistiche di gestione degli aspetti tecnici e amministrativi in grado di assicurare un'efficiente presa in carico degli addetti e di assicurare la tempestiva sostituzione del personale assente.
L'organizzazione proposta, in caso di aggiudicazione, costituisce vincolo contrattuale.

Quanto proposto dai concorrenti per ciascun criterio viene valutato dalla Commissione anche tenendo conto di:

- chiarezza, sinteticità e completezza tecnico descrittiva delle analisi svolte dal concorrente in relazione a ciascun aspetto oggetto di valutazione,
- livello di definizione ed adeguatezza tecnica delle soluzioni proposte dal concorrente nonché la dimostrazione della loro effettiva efficacia, fattibilità e sostenibilità,
- adeguata considerazione dei vincoli specifici di esecuzione delle lavorazioni oggetto di affidamento nel contesto autostradale.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 20/09/2018, alle ore 10:00 presso la sede della stazione appaltante in Torino, Via Bonzanigo n. 22 e vi potrà partecipare chiunque vi abbia interesse. Esclusivamente i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti, potranno fare osservazioni durante le sedute di gara. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplici uditori. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti dall'organo di gara in occasione della seduta pubblica sopra indicata ovvero, in assenza della comunicazione da parte dell'organo di gara, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) almeno 1 giorno prima della data fissata.

Il seggio di gara istituito ad hoc procederà: nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, di cui alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce eventualmente ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservare la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà alla apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui punteggio tecnico non superi la soglia indicata al precedente punto 18.4.

In seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura delle offerte economiche e all'attribuzione dei punteggi complessivi, sommando i punteggi attribuiti all'offerta economica e quelli attribuiti all'offerta tecnica.

Si precisa, che per tutte le operazioni aritmetiche effettuate, la commissione arrotonda gli importi alla terza cifra decimale. Se il quarto decimale ha un valore compreso tra zero e quattro, l'arrotondamento è per difetto (ossia non si tiene conto della quarta cifra decimale); se invece il quarto decimale ha un valore compreso tra cinque e nove l'arrotondamento è per eccesso (ossia la terza cifra decimale passa all'unità superiore).

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito dell'operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

La Commissione, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, chiuderà la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato dall'art. 97 del Codice.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al *RUP/seggio di gara* che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, viene formulata la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avviene, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, viene svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate alla stazione appaltante entro

il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 20.000,00. La stazione appaltante comunica all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto, che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

24. CAM - CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Ai sensi degli artt. 34 e 71 del Codice, l'esecuzione dell'appalto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al d.m. 24 maggio 2012, recante "criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene".

La stazione appaltante procederà alle verifiche di cui al medesimo decreto all'avvio e durante l'esecuzione del servizio. L'appaltatore dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui al suddetto decreto e produrre la documentazione ivi richiesta.

25. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, rispettando per ciascun dipendente il numero di ore mese indicato negli allegati al Capitolato prestazionale, come previsto dall'articolo 50 del Codice e garantendo, altresì, l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Torino, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del GDPR - Regolamento UE per la protezione dei dati personali n. 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare.

Torino, 13 luglio 2018

S.A.T.A.P. S.p.A.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Natalino Valter Re
(doc sottoscritto in originale)